

06 NOV. 2020

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLE ESENTE DIRITTI



24916/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty rectangular box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 2501/2018

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Cron. 24916
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Ud. 19/02/2020
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere - CC
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2501-2018 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
 presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
 (omissis) .;

- ricorrente -

contro

(omissis) SOCIETA' CONSORTILE per
 Azioni, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
 rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
 (omissis) ;

- controricorrente -

2020

657

avverso la sentenza n. 547/2017 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 13/07/2017 R.G.N. 672/2015.



RILEVATO CHE

Con ricorso al Tribunale di Palermo (omissis) deduceva di aver lavorato per la s.p.a. (omissis) con vari contratti di somministrazione lavoro dichiarati giudizialmente illegittimi e che successivamente vi era stato un trasferimento di azienda nei confronti della S.A.S. (omissis) (omissis) s.c.p.a.), quale soggetto successore a titolo particolare nel rapporto.

Il Tribunale accoglieva la domanda.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la (omissis); resisteva il (omissis).

Con sentenza depositata il 13.7.07, la Corte d'appello di Palermo accoglieva il gravame ed in particolare riteneva inammissibile la domanda per intervenuta decadenza dall'impugnativa della cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., ai sensi dell'art.32, co.4, lett.c) L. n.183\10.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (omissis), affidato a nove motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la (omissis) con controricorso.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.32, co.4, lett. c) della L.n.183\10, ritenendo la sua inapplicabilità nel caso di specie.

Il motivo è fondato ed assorbe l'intero ricorso.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (ex aliis Cass. n.10044\19, Cass. n.14791\19, Cass. n.19920\19) la cessione dei contratti di lavoro nell'ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest'ultimo (che ha acquisito contrattualmente l'azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicché è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all'art. 32, co.4 lett.c), mentre nella



specie, come dedotto dalla stessa controricorrente ^(omissis), egli dedusse "l'intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell'odierna controricorrente ^(omissis), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso".

Del resto l'art. 32, comma 4, L. n. 183\10 prevede l'applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di *impugnazione* del licenziamento di cui all'art.6 (novellato) L. n. 604\66, e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice per l'ulteriore esame della controversia, nonché per la regolazione delle spese, comprese quelle inerenti il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 19 febbraio 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

Il Funzionario Giudiziario

Deposito in Cancelleria

oggi, 06 NOV. 2020

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

Il Presidente

(dr. Umberto Berrino)